

UFFICIO UFFICIO AMBIENTE E IGIENE URBANA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2026-2029, REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di San Donato Milanese ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;
- l'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

Considerato che:

- con propria deliberazione n. 28 del 29.06.2021, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con propria deliberazione n. 22 del 26.04.2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio n. 1 per la gestione del servizio rifiuti del Comune di San Donato Milanese e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

Dato atto che la legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA), funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";
- la deliberazione 374/2025/R/Rif, avente ad oggetto "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, avente ad oggetto "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti;

il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;

- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determinazione 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la deliberazione n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n.4, secondo cui "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello

specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15;

Dato atto che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di San Donato Milanese e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 13.04.2026 prot. n. 14703, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

Visto il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario (salvo i casi in cui è possibile far ricorso alla facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre un PEF unitario, ai sensi di quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3), in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
- lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;
- lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2025.

Rilevato che:

- in considerazione dei costi effettivi e di quelli previsionali, il PEF pluriennale espone le seguenti risultanze:

- per l'anno 2026 euro 4.662.997,00 con limite della crescita al 4,80%;
- per l'anno 2027 euro 4.747.153,00 con limite della crescita al 4,73%;
- per l'anno 2028 euro 4.604.162,00 con limite della crescita al 4,74%;
- per l'anno 2029 euro 4.592.164,00 con limite della crescita al 4,53%;

evidenziando che per le annualità 2028 e 2029, i sopra citati importi non ricomprendono le componenti di conguaglio, che devono considerare i ruoli emessi negli anni 2025 e 2026 (regola Arera: scostamento tra le entrate tariffarie - ruoli tari - approvate per l'anno a-2), le quali restano escluse allo stato attuale e saranno oggetto di successivo e separato adeguamento regolatorio;

- a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente;

Considerato infine che i costi del servizio di igiene ambientale di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario sottoscritta in data 07/07/2026;

Rilevato infine che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n.267/2000;

Dato atto del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori del conto, anche se non obbligatorio con riferimento all'atto in oggetto, espresso nello spirito di collaborazione istituzionale (allegato 4);

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Programmazione Finanziaria in data 13/07/2026;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:

Presenti: n.
Votanti: n.
Favorevoli: n.
Contrari: n.
Astenuti: n.

espressi in forma palese con sistema elettronico come da allegato

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare, il Piano Economico Finanziario (PEF) dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti (TARI) per il quadriennio 2026-2029 redatto secondo i criteri previsti dal metodo MTR-3, nonché i relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la raccolta dei dati dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), copia della presente deliberazione e dei relativi allegati redatti secondo gli schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità (il *tool* di calcolo comprensivo dello schema di PEF 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e pubblico), ai fini della successiva approvazione definitiva di competenza dell'Autorità;
3. di trasmettere tempestivamente, per gli adempimenti conseguenti, i suddetti atti ai competenti uffici comunali e ai soggetti gestori del servizio;
4. di dare atto che con successiva deliberazione consiliare si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel PEF approvato con il presente atto.

La presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti di legge connessi alla gestione del tributo, a seguito di separata votazione, che ha dato il seguente risultato:

Con voti:

Presenti: n.

Votanti: n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti: n.

espressi in forma palese con sistema elettronico come da allegato

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARTINI DOMENICO)
con firma digitale**